

Regolamento transitorio – stante la sospensione dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 per la nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa gestite dalla Cdc Garlasco.

Art.1–Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. La Centrale di Committenza Garlasco nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque. In ogni caso, i componenti della commissione devono essere soggetti esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire le necessarie competenze per la specifica procedura di gara.
3. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Stazione Appaltante o alla Centrale di Committenza.
4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
5. Alla commissione è demandato il procedimento di valutazione degli aspetti tecnici ed economici delle offerte, nonché tutte le attività di supporto al Rup nel caso in cui si dovesse procedere alla verifica dell'anomalia della offerta ed il Rup ritenesse di far ricorso al supporto tecnico della Commissione.

Art.2 – Selezione dei componenti esterni (rispetto alla Stazione appaltante) delle Commissioni, appartenenti a PA.

1. Al fine di individuare i componenti esterni delle Commissioni di gara la Centrale di Committenza provvederà ad affiggere all' Albo pretorio del Comune capofila e su profilo del Committente, avvisi pubblici di ricerca di commissari, dipendenti di PA, per le varie tipologie di gara che verranno svolte dalla CDC, creando liste di potenziali commissari. L'avviso pubblico descriverà le professionalità e le competenze che dovranno essere possedute dal candidato il quale, al momento dell'invio della propria candidatura alle predette liste dovrà presentare il proprio curriculum vitae.
2. Le candidature pervenute, nei modi e tempi dettagliatamente stabiliti nell'Avviso pubblico, verranno vagliate da una commissione composta dal Responsabile della CDC, dal

Responsabile finanziario della CDC e dal Responsabile della sede secondaria di Vigevano, che formeranno, per ogni tipologia di gara, le liste degli idonei rispetto alle specifiche competenze ad all'oggetto del contratto.

3. Nel caso in cui non sia stata predisposta una lista di commissari per una determinata tipologia di gara, si provvederà con un avviso pubblico ad hoc ed i candidati saranno valutati come stabilito al precedente punto 2.

Art.3–Selezione dei componenti interni

1. Ogni Stazione appaltante, con riguardo alle proprie procedure di gara e nel caso di affidamenti sottosoglia comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, può proporre un proprio dipendente quale componente la Commissione di gara; in tal caso il candidato non dovrà avere partecipato in alcun modo alla stesura degli atti di gara né dovrà trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 77 commi 4, 5 e 6. A tal fine il Rup della Stazione Appaltante rilascia alla CDC apposita dichiarazione.

2. Sono da considerare procedure di non particolare complessità quelle indicate al punto n. 3 delle premesse delle Linee guida Anac n. 5.

3. Il dipendente proposto dalle Stazioni appaltanti dovrà essere scelto nel rispetto dei principi di rotazione e di indeterminazione del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte. Sarà compito delle stazioni appaltanti fornire informazioni dettagliate sulla modalità di scelta degli eventuali componenti interni.

Articolo4–Eventuali commissari esterni non appartenenti a PA

1. Nel caso in cui la tipologia di gara richiedesse professionalità non rinvenibili nelle PA o nel caso in cui la ricerca tramite avviso pubblico di dipendenti PA non fosse andata a buon fine, la Centrale di Committenza provvederà a pubblicare un avviso pubblico riservato a professionisti non dipendenti di PA, per quella determinata tipologia di gara, precisando la professionalità richiesta ed l'entità dei compensi onnicomprensivi da riconoscere ai commissari esterni (che sono determinati ed erogati direttamente dalla Stazione Appaltante).

2. Alla scelta e nomina dei commissari si provvederà come precisato al precedente art. 2 e al successivo art. 5.

Art.5–Nomina della Commissione

1. L'adozione del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice compete al Responsabile della CDC, che provvederà mediante procedura esplicitata nei successivi punti.

2. Dopo la chiusura del termine per l'invio delle offerte di una procedura di gara, il responsabile della CDC, alla presenza di due testimoni, provvederà alla estrazione a sorte del nominativo di n. 3 o 5 (2 o 4 in caso di nomina di commissario interno) candidati idonei per la specifica tipologia di gara.

3. Viene richiesto immediatamente al potenziale commissario l'accettazione della nomina, il rilascio delle dichiarazioni di cui al successivo art. 6 e la presentazione dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza ove necessaria, contestualmente si comunica al potenziale commissario il compenso stabilito dalla Stazione appaltante.

4. Nel caso di rifiuto del candidato o dell'ente di appartenenza al rilascio della autorizzazione, o per qualsiasi altro motivo, si procederà a nuova estrazione a sorte.

5. Ottenute le autorizzazioni e le dichiarazioni necessarie dei candidati commissari, il Responsabile della CDC, alla presenza di due testimoni, provvederà ad estrarre a sorte, tra i candidati prescelti, il nominativo del Presidente della commissione di gara.

6. Il responsabile della CDC provvederà quindi alla nomina della Commissione di gara, con proprio provvedimento motivato.

Art.6 – Requisiti di moralità e cause di incompatibilità e di astensione dei Componenti della Commissione

1. I Commissari devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all'art.77 commi 4,5,6 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nel rispetto delle disposizioni dell'art.42 del D.Lgs.50/2016, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica n.62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- coloro che abbiano direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico, finanziario o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art.7 del D.P.R.n.62/2013. In particolare non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di qualunque altro soggetto o organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett.b) delle Linee Guida ANAC n.5 aggiornate con Delibera ANAC n.4 del 10 gennaio 2018;

- coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per

reati meglio esplicitati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida n.5 aggiornate con Delibera ANAC n.4 del 10 gennaio 2018;

- coloro i quali, nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche di pubblico amministratore, relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;

- coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art.51 del Codice di Procedura Civile;

- coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- coloro che si trovano in conflitto di interesse per rapporti di parentela, entro il quarto grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, i dipendenti o i dirigenti dell'Ente; coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

3. Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute, i Commissari individuati, nelle more dell'adozione formale del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice di cui al successivo art.7:

-dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra nonché il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle norme di Legge vigenti;

-presentano l'autorizzazione ex art.53 del D.Lgs.n.165/2001 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

4. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante entro il termine di ___ giorni, al fine di consentire la nomina di un nuovo esperto.

5. La Cdc si riserva la facoltà, prima di procedere alla nomina, di svolgere un eventuale controllo sui requisiti di moralità e professionalità del soggetto individuato. L'atto di nomina conterrà poi una autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione.

6. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni.

Articolo 7 – Requisiti di moralità e cause di incompatibilità e di astensione del segretario

1. Non possono far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara coloro che ricadono nelle ipotesi previste dal paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5, aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018.

2. Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applica altresì l'art. 51 del Codice di Procedura Civile, l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, l'art. 7 del DPR 62/2013.

Articolo 8-Compensi

1. I compensi onnicomprensivi da riconoscere ai commissari esterni sono determinati ed erogati direttamente dalla Stazione Appaltante .

2. Ai componenti interni non spetta alcun compenso, se non quello, eventualmente, per il lavoro straordinario ove ne ricorrano i presupposti che deve essere, comunque, previamente concordato con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente, che provvederà al pagamento.

3. È fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni normative che disciplinino in modo specifico il compenso de quo.

4. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 9–Validità e regime transitorio

1. Il presente regolamento è adottato in considerazione della sospensione dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e sarà in vigore sino al perdurare di tale sospensione prevista per il 31 dicembre 2020.